

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

#### Vaccinazione obbligatoria anti-rosolia nelle donne in età fertile che siano sierologicamente negative

ONOREVOLI SENATORI. — Per lunghi decenni, a partire dalla sua individuazione nosologica, la rosolia fu considerata una malattia di scarso rilievo, costantemente benigna e senza i pericoli che — se pure raramente — accompagnano altre malattie esantematiche.

Soltanto nel 1941 Gregg comunicava di aver riscontrato un'alta percentuale di difetti congeniti in bambini di madri che avevano avuto la rosolia in un'epoca precoce di gravidanza; ma solo nel 1962 fu possibile mettere in evidenza il virus in coltura. Questa tecnica mise in condizione gli scienziati di apportare idonee tecniche diagnostiche sierologiche della malattia e di preparare — inoltre — vaccini atti a conferire una immunità attiva contro la rosolia stessa.

In seguito alla nota epidemia rubeolica avutasi negli USA nel 1964-1965 si è potuto stabilire che nelle donne sierologicamente negative (cioè non autoimmunizzate per aver contratto malattia in età infantile) il rischio di infezione fetale — nel caso di affezione

della donna gravida — è elevatissimo nel primo mese di gravidanza (60-90 per cento dei casi) e scende a valori comunque notevoli nei mesi successivi: 25 per cento nel secondo, 10 per cento nel terzo.

È stato successivamente dimostrato che il rischio persiste anche oltre il primo trimestre di gravidanza, tanto che, anche in questi casi, si sono avuti bambini nati con gravissime malformazioni congenite a carico del sistema osseo, del cervello, degli organi dell'udito, della vista, eccetera, oltre che a carico del sangue del neonato.

Appare, quindi, del tutto evidente la necessità di varare un provvedimento legislativo che — oltre a promuovere una vasta campagna di informazione sui rischi sopra sommariamente esposti — obblighi le donne sierologicamente negative (cioè che non abbiano contratto la malattia in età infantile) a sottoporsi a vaccinazione che eviti il perpetuarsi di un così grande rischio per i nascituri che ormai costituisce un fatto di notevole rilevanza sociale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È fatto obbligo della denuncia della malattia rubeolica (« rosolia ») all'ufficiale sanitario del comune di residenza, il quale è tenuto a registrare tutte le donne che abbiano contratto il morbo e che, pertanto, saranno esentate dall'obbligo della vaccinazione.

**Art. 2.**

Ogni sei mesi i comuni debbono avvisare la cittadinanza dell'obbligo di far sottoporre a vaccinazione anti-rubeolica tutte le donne che siano sierologicamente negative e che si trovino ad avere un'età compresa fra i quattordici ed i cinquanta anni.

Dopo accertamento dell'ufficiale sanitario del comune di residenza possono essere vaccinate anche quelle donne che risultino essere fertili prima o oltre i termini di età suddetti.

**Art. 3.**

Le dosi per la vaccinazione saranno gratuitamente distribuite dall'ufficio del medico provinciale su richiesta numerica da parte dell'ufficiale sanitario di ogni comune.

**Art. 4.**

Agli inadempienti si applicano le medesime sanzioni previste dalla legge per la vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite.

L'esibizione di attestato dell'avvenuta vaccinazione, o di conseguita autoimmunizzazione rilasciato in carta libera dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, è obbligatoria per accedere ad impieghi pubblici o privati e per ottenere la pubblicazione dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza.

## NORME TRANSITORIE

## Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* tutte le donne che si trovino nelle condizioni dell'obbligo secondo quanto previsto dagli articoli precedenti sono tenute a sottoporsi a vaccinazione anti-rubeolica se non possono dimostrare con atto medico di essere sierologicamente positive.

Per le donne che — all'atto di entrata in vigore della presente legge — dovessero essere già in gravidanza è necessario il preventivo parere dell'ufficiale sanitario del comune di residenza.